

Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni

del

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 114a dell'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione (OAD)

ordina:

Art. 1 Base di calcolo dell'indennità per il rischio di responsabilità

¹ L'indennità per il rischio di responsabilità è calcolata sulla base della somma media dei risarcimenti a carico dei Cantoni stabiliti dall'ufficio di compensazione nell'anno trascorso e in quello precedente mediante decisioni passate in giudicato.

² Sono esclusi dal calcolo dell'indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un'istruzione dell'ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

Art. 2 Ammontare dell'indennità

L'ammontare dell'indennità corrisponde al 75 per cento della somma media dei risarcimenti prevista all'articolo 1 capoverso 1.

Art. 3 Versamento

¹ Il versamento dell'indennità consegue in base al numero di casi controllati dall'ufficio di compensazione nell'anno trascorso (art. 83 cpv. 1 lett. c LADI).

² L'indennità per il rischio di responsabilità relativa all'anno trascorso è versata nel secondo trimestre dell'anno successivo, ma per la prima volta nel 2011.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

....

Dipartimento federale dell'economia

Doris Leuthard

¹ RS 837.02